



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO  
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 14 APRILE  
2016 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

**7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 6 novembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Si ricorda che con delibera assunta il 6 novembre 2014, l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società da parte del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione all'acquisto aveva durata di 18 mesi e, pertanto, scadrà il 6 maggio 2016, mentre l'autorizzazione alla disposizione era stata concessa senza limiti temporali. Dal 6 novembre 2014 e fino alla data odierna non sono stati effettuati acquisti di azioni proprie in esecuzione dell'autorizzazione assembleare.

In considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, per le ragioni e nei termini illustrati in dettaglio nella presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'art. 73 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), Vi proponiamo di revocare l'autorizzazione concessa con delibera del 6 novembre 2014 e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società nei termini illustrati nella presente Relazione.

**1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 (le "Prassi Ammesse"), per le seguenti finalità:

- (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e per la costituzione del c.d. "magazzino titoli", ivi incluso l'impiego delle azioni proprie acquistate;
- (ii) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; e

- (iii) per destinare le azioni proprie ai programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari individuati nell'ambito di detti programmi

Con riguardo al suddetto punto (iii) questa assemblea è stata chiamata anche a deliberare in merito al "piano di stock grant", riservati agli amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società controllate dalla stessa, a servizio del quali potranno essere destinate azioni proprie in portafoglio della Società.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.**

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto anche in più tranches, di azioni ordinarie Banzai prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Banzai di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità indicate al paragrafo 1. che precede, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Banzai ammonta a Euro 820.797 ed è suddiviso in n. 41.039.850 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Alla data della presente Relazione, la Società detiene 282.250 azioni proprie in portafoglio pari allo 0,68% del capitale sociale, mentre le società controllate da Banzai non detengono azioni della medesima.

## **3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.**

In conformità dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a patrimonio netto sulla base del Principio Contabile "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a verificare il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile, anteriormente all'avvio di ciascun acquisto di azioni ordinarie per le finalità indicate nel paragrafo 1 che

precede. Per consentire le verifiche sulle società controllate, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-bis cod. civ..

#### **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di 18 (diciotto) mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

#### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare.**

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Banzai del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa della seduta precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili.

#### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.**

Il Consiglio di Amministrazione propone che le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano effettuate sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e alla normativa in materia di abusi di mercato comunitaria e nazionale e alle Prassi Ammesse

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone di effettuarle con ogni modalità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, ivi comprese le vendite sui mercati regolamentati, ai blocchi e mediante permuta o prestito titoli.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito ove così previsto nei piani di assegnazione gratuita di azioni approvati dai competenti organi sociali; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili.

#### **7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale.**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

\* \* \*

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banzai S.p.A.:*

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;*

***delibera***

1. *di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta dall'Assemblea degli azionisti in data 6 novembre 2014;*
2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei seguenti termini e condizioni:*
  - a) *l'acquisto potrà essere effettuato*
    - i) *al sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e per la costituzione del c.d. "magazzino titoli", ivi incluso l'impiego delle azioni proprie acquistate;*
    - ii) *quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; e*
    - iii) *per destinare le azioni proprie ai programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari individuati nell'ambito di detti programmi;*
  - b) *l'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, dell'art. 132 del D.lgs. n. 58/1998, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento CE 2273/2003, nonché delle prassi di mercato di cui 6 all'art. 180, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all' art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999;*
  - c) *il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Banzai del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 e, in particolare:*
    - *non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto;*
    - *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Banzai nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto;*
  - d) *il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente il 20% del capitale sociale della Società alla data della presente delibera, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate;*

3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto e di procedere all'acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato;*
4. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”.*

Milano, 15 marzo 2016.

Banzai S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Paolo Ainio